

 	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO		
	C.d.G.	Numero 39	Data 01/04/2015
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE 2014-2024 DI AZ. AGR. GAEZIA S.A.S. SITO IN COMUNE DI VIGEVANO (PV)			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

L'anno duemilaquindici addì uno del mese di aprile alle ore 10.30 presso la sede del Parco Lombardo della Valle del Ticino, convocato nei modi previsti dallo statuto, si è regolarmente riunito il Consiglio di Gestione.

All'esame dell'argomento in oggetto, risultano presenti:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENZE
1	BELTRAMI GIAN PIETRO	Presidente	Presente
2	DUSE LUIGI ENZO EMILIO	Vice Presidente	Presente
3	BASSI BEATRICE	Consigliere	Presente
4	FRACASSI MARIO FABRIZIO	Consigliere	Presente
5	GIBELLI MADDALENA GIOIA	Consigliere	Presente

Presiede il Sig. BELTRAMI GIAN PIETRO, Presidente del Parco.

Svolge le funzioni di Segretario, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del vigente Statuto, il Direttore, Arch. Claudio Peja.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE 2014-2024
DI AZ. AGR. GAEZIA S.A.S. SITO IN COMUNE DI VIGEVANO (PV).

Deliberazione C.d.G. n. 39 del 01/04/2015.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Visto l'art. 47 comma 6 della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", che prevede che i piani di assestamento forestale e le relative varianti sono approvati dagli enti gestori di parchi e riserve regionali per i territori di rispettiva competenza;

Preso atto che si rende necessario provvedere alla revisione del piano di assestamento della suddetta proprietà in modo da garantire continuità alla gestione naturalistica e forestale dell'area;

Preso atto che in data 29 maggio 2014, è stata presentata al Settore Vegetazione e Boschi del Parco la revisione in versione semplificata del Piano di Assestamento forestale della proprietà di cui in oggetto al fine della sua approvazione;

Visti gli elaborati redatti dal Dott. Forestale Gabriele Sguazzini, relativi al Piano di Assestamento citato – che prevede come validità il periodo 2014-2024 – depositati presso il Settore Vegetazione e Boschi del Parco;

Richiamato altresì l'art. 3 del regolamento regionale 20 luglio 2007 n. 5, che prevede che i piani di assestamento forestale siano sottoposti alla valutazione di incidenza prevista dalla normativa in materia di siti di interesse comunitario e di zone a protezione speciale;

Richiamata la nota di Regione Lombardia – D.G. Agricoltura di prot. 63775 del 18.08.2014;

Visto il decreto n. 7838 del 26.08.2014, allegato in copia alla presente deliberazione, con il quale si è espressa Valutazione di incidenza positiva, con la definizione di alcune prescrizioni che si intendono integralmente riportate;

Vista la richiesta di integrazione del Settore Vegetazione e Boschi del Parco di prot. 9558 del 15.10.2014, allegato in copia alla presente deliberazione, con la quale si è espresso parere favorevole condizionato all'adozione di alcune prescrizioni che si intendono integralmente riportate;

Vista l'allegata relazione a firma del Responsabile del Settore Vegetazione e Boschi, dalla quale si evince che il piano stesso è conforme alle indicazioni di legge ed alle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco e del Piano di Settore Boschi.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Con votazione unanime e palese,



Regione Lombardia

DECRETO N°

7838

Del

26/08/2014

Identificativo Atto n. 683

~~DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE~~

Oggetto

VALUTAZIONE DI INCIDENZA DELLA REVISIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DELL'AZIENDA AGRICOLA GAEZIA NEI COMUNI DI VIGEVANO E GAMBOLO' (PV) (AI SENSI DEL DPR 357/97 E S.M.I.).

PARCO TICINO

Allegato alla deliberazione
C.d.G. n° 33 del 01/06/15

IL PRESIDENTE
(Gian Pietro Beltrami)

IL SEGRETARIO



Regione Lombardia

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n.357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni;

VISTO l'art. 25bis della l.r. 30 novembre 1983 n. 86 che detta disposizioni per la definizione, la regolamentazione e la gestione della Rete Natura 2000;

VISTA la D.G.R. 8 agosto 2003 n.VII/14106 "Elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza" e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2007 n.VIII/5119 "Rete Natura 2000: determinazioni relative all'avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate con dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori";

VISTO il decreto ministeriale 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) e s.m.i.;

VISTA la d.g.r. 30 luglio 2008 n.8/7884 "Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007, n.184 – Integrazione alla d.g.r. n. 6648/2008";

VISTA la d.g.r. del 8 aprile 2009 n.8/9275 "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela della ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla d.g.r. n.7884/2008";

VISTA la d.g.r. 26 novembre 2008 n.8/8515 "Approvazione degli elaborati finali relativi alla rete ecologica regionale e del documento Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali";

VISTA la d.g.r. 30 dicembre 2009 n.10962 "Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi";

VISTA l'istanza di Valutazione di Incidenza del Piano di Assestamento Forestale dell'azienda agricola Gaezia, ricevuta da Regione Lombardia – D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile in data 29 maggio 2014 (T1.2014.0025099);

VISTA la seguente documentazione:

- Relazione di Piano, Tavole e Norme Tecniche di Attuazione, predisposti dallo Studio Agroforestale Terra Viva;
- Studio di Incidenza ed elaborati cartografici, redatti dallo Studio Agroforestale Terra Viva;



Regione Lombardia

PRESO ATTO che la pianificazione interessa il SIC IT2080002 Basso corso e sponde del Ticino e la ZPS IT2080301 Boschi del Ticino;

PRESO ATTO che la revisione del Piano di Assestamento Forestale interesserà il periodo 2014-2024. La superficie assestata è pari a 421.31 ha, localizzata nei Comuni di Vigevano e Gambolò (PV);

PRESO ATTO che il Piano, come previsto dall'Art. 47, c. 4 della L.R. 31/2008 e ss.mm.ii, è stato redatto in versione semplificata, poiché le superfici forestali dell'Azienda svolgono funzioni diverse da quella produttiva;

PRESO ATTO che le scelte di Piano sono state condotte tenendo conto dei seguenti aspetti:

- l'attitudine naturalistica del bosco che determina l'assenza di veri e propri tagli di utilizzazione; gli interventi selvicolturali proposti sono, nella quasi totalità dei casi, ascrivibili alle cure colturali (diradamenti volti a regolarizzare composizione e struttura dei querceti);
- una porzione significativa dei boschi non sarà interessata da interventi forestali, ma da interventi di selvicoltura minimale;
- gli interventi inclusi nel piano delle migliorie saranno volti al superamento della condizione di abbandono gestionale, sia per quanto riguarda il sistema della viabilità forestale, sia per quanto concerne il reticolo idrografico;

PRESO ATTO che, per quanto riguarda i trattamenti, il Piano prevede interventi selvicolturali solo nel caso del robinieto misto e del saliceto di ripa. Nel caso della ceduzione del carpino e dell'ontano nei cedui composti il trattamento non prevede interventi sulla componente a fustaia;

PRESO ATTO che il Piano dei tagli non presenta particolari situazioni che richiedano una gerarchia di urgenze. Gli interventi verranno pertanto realizzati in base a criteri di omogeneità quantitativa. Il Piano prevede di poter attuare intervenire in deroga alla scansione temporale prevista nel caso di emergenze fitosanitarie;

PRESO ATTO che il Piano prevede inoltre interventi di miglioria quali:

- manutenzione e recupero della viabilità forestale - gli interventi consistono nella periodica manutenzione del fondo e nello sfollo della vegetazione invadente;
- sfolli e selvicoltura minimale - gli sfolli verranno eseguiti dove si sia insediata la rinnovazione, la selvicoltura minimale consisterà in diradamenti con criterio fitosanitario, sgombero dagli schianti; tali cure saranno estese a tutta la superficie forestale, ad eccezione dei boschi con sola attitudine naturalistica;
- difese spondali al fine di salvaguardare le superfici boscate dall'erosione operata dal fiume, in particolar modo durante gli eventi di piena;
- miglioramenti naturalistici - interventi, non selvicolturali, finalizzati ad un miglioramento dell'assetto ecosistemico, quali il recupero naturalistico degli ecosistemi acquatici e palustri, soprattutto di quelli interni e la sistemazione della rete sentieristica e altre microstrutture (ponticelli, recupero dei manufatti idraulici) con finalità turistico-didattiche;



Regione Lombardia

PRESO ATTO che il Piano non ritiene necessario individuare nuova viabilità, rimandando tuttavia alla fase attuativa del Piano di Assestamento l'eventuale identificazione di nuove strade;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza evidenzia come all'interno della superficie assestata siano presenti quattro habitat di interesse comunitario:

- Habitat 91F0 "Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmion minoris*)" che occupa la quasi totalità dell'area interessata da habitat (circa 85%);
- Habitat 91E0* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)" (circa 12% della superficie ricoperta da habitat);
- Habitat 4030 "Lande secche europee" (circa 1,5%);
- Habitat 9160 "Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa Centrale del *Carpinion betuli*" (circa 1,5%);

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza evidenzia come la quasi totalità degli interventi sia conforme al Regolamento Regionale n. 5/2007 "Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale)". Lo Studio non ritiene di dover analizzare l'incidenza degli interventi conformi alle disposizioni del Regolamento e che contemporaneamente rispettano le prescrizioni aggiuntive dettate dall'art. 48, provvisorie nelle more dell'approvazione dei PIF e dei PAF, in quanto il Regolamento stesso dichiara che tali interventi non debbano essere sottoposti a Valutazione di Incidenza.

Lo Studio di Incidenza analizza pertanto la previsione di applicazione delle deroghe al Regolamento inerenti:

- l'allungamento da sei a dieci anni del turno di taglio per i saliceti di ripa;
- l'individuazione delle matricine nei robinieti misti (le matricine dovranno essere individuate tra le sole specie autoctone presenti);
- l'utilizzo di mezzi cingolati per l'esecuzione del cantiere forestale.

Lo Studio di Incidenza evidenzia come l'applicazione delle deroghe sia finalizzata alla valorizzazione dell'attitudine naturalistica ed in generale alla conservazione dei siti Natura 2000, in quanto:

- l'innalzamento del turno di taglio da 6 a 10 anni per i saliceti di ripa è finalizzato a massimizzare la funzione di protezione quantitativa del suolo svolta da queste formazioni, senza incorrere al contempo in fenomeni di senescenza precoce;
- la scelta delle riserve fra gli esemplari di robinia non è coerente con l'obiettivo colturale che ci si prefigge per questi boschi, ovvero l'incremento della presenza delle latifoglie autoctone;
- la scelta di utilizzare mezzi cingolati per l'esecuzione del cantiere forestale è dettata dalle particolari condizioni dei boschi in assestamento. La presenza di piante anche di grandi dimensioni rende necessario l'utilizzo di mezzi stabili e di stazza adeguata. L'utilizzo del cingolo, inoltre permette un minor compattamento della flora ed una maggior tutela dell'equilibrio del suolo;



Regione Lombardia

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza ritiene che gli interventi inerenti la rete viabilistica siano riconducibili ad azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria con impatti irrilevanti sugli obiettivi di conservazione ed eseguibili pertanto previa comunicazione di non incidenza;

PRESO ATTO che lo Studio di Incidenza indica che le opere di difesa spondale e il ripristino del reticolo idrografico interno all'azienda sono da considerarsi come opere finalizzate alla conservazione del Sito di Rete Natura 2000 e come tali non debbano essere soggette a Valutazione di Incidenza. Le difese spondali hanno infatti il compito di impedire la perdita diretta di superfici forestali e di habitat di interesse comunitario.

Gli interventi di recupero del reticolo idrografico includeranno opere riconducibili ad interventi di manutenzione ordinaria: spurghi, rizezionamenti e risagomature.

Lo Studio evidenzia come gli habitat che rappresentano la quasi totalità di quelli presenti nell'Azienda (Habitat 91F0 e 91E0*) siano cenosi stabili solo fino a quando non mutano le condizioni idrologiche delle stazioni sulle quali si sviluppano; gli interventi di recupero naturalistico dei corpi idrici superficiali sono pertanto ritenuti positivi per tali habitat.

Lo Studio evidenzia tuttavia che non essendo al momento possibile fornire un livello di dettaglio di tipo progettuale, analisi di dettaglio verranno effettuate in sede di presentazione dei singoli progetti;

PRESO ATTO che lo Studio di incidenza a conclusione delle proprie analisi prevede che non debbano essere sottoposti ad ulteriore Valutazione di Incidenza:

- interventi selvicolturali che applichino una delle deroghe al RR 5/2007 descritte dal Piano;
- interventi di ripristino e manutenzione della viabilità;
- interventi di ripristino e manutenzione del reticolo idrografico.

RILEVATO che lo Studio di Incidenza fa riferimento a dati non aggiornati dei Siti della Rete Natura 2000 interessati dalla pianificazione. Gli approfondimenti effettuati hanno tuttavia consentito di verificare che la descrizione delle aree sottoposte a pianificazione è sufficientemente congrua con le informazioni incluse nei formulari standard più recenti;

RITENUTO che non sia sempre possibile considerare l'utilizzo dei mezzi cingolati come compatibile con le necessità di conservazione degli habitat di interesse comunitario presenti localmente;

CONSIDERATO che non essendo indicate le modalità di intervento relative al ripristino e alla manutenzione della viabilità e del reticolo idrografico, non è possibile stabilire con certezza l'assenza di incidenza di tali operazioni e pertanto stabilire che non sia necessaria alcuna valutazione di incidenza specifica;

CONSIDERATO il parere positivo del Parco Regionale della Valle del Ticino (Prot. n. 7442 del 31 luglio 2014), ente gestore dei Siti IT2080002 Basso corso e sponde del Ticino e IT2080301 Boschi del Ticino. L'ente condiziona il proprio parere al rispetto delle seguenti indicazioni:

- l'utilizzo dei cingolati potrà avvenire solo nei casi in cui risulti meno impattante dei mezzi convenzionali;



Regione Lombardia

- in considerazione di quanto stabilito dal PTC del Parco relativamente alle opere di difesa spondale e alla regimazione idraulica e in relazione all'Art. 5 della LR 5 gennaio 1994 n. 37 che prevede che il Parco si esprima circa la tutela degli aspetti naturalistici ed ambientali coinvolti nei progetti di regolazione del corso dei fiumi che incidono sul regime delle acque, non è possibile esentare in via preventiva le opere di difesa spondale dalla Valutazione di Incidenza, rimandando questa opzione alla presentazione dei progetti di dettaglio;
- data l'accertata presenza nell'area di Picchio nero e Picchio rosso minore e poiché le aree interne alla superficie assestata sono habitat di numerose specie, dovranno essere rispettate le seguenti norme:
 - è fatto divieto di abbattere piante che presentino cavità, anche se di modesta entità, fori di nidificazione di Picidi o che rechino evidenti segni di nidificazione di specie ornitiche. Nel caso essi costituiscano un reale pericolo per l'incolumità pubblica, potranno essere tagliati, ovvero, posti in sicurezza eliminando la chioma o troncando il fusto ad una altezza tale da non rappresentare pericolo, mantenendo però la loro potenzialità verso l'ornitofauna nidificante;
 - per favorire la conservazione dei Chiroterri gli alberi da rilasciare devono essere scelti in base alla presenza di cavità realizzate dai picchi per la nidificazione e di fessure profonde causate da agenti atmosferici o altri eventi traumatici, lembi di corteccia sollevata, fori di uscita di grossi insetti xilofagi o cavità di altra origine che abbiano dimensione inferiore pari ad almeno 15 mm;
 - nei boschi soggetti a utilizzazioni è fatto obbligo di lasciare almeno 32,04 mc/ha di legno morto o marcescente, fatti salvi gli interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti e quelli di lotta fitosanitaria obbligatoria, da eseguirsi previo parere dell'Ente Gestore. Laddove sia compatibile, è auspicabile che tale valore soglia si attesti su 64,09 mc/ha (che indica il raggiungimento della massima ricchezza di coleotteri saproxilici);
 - è opportuno assicurarsi che in bosco siano disponibili tutte le tipologie di legno morto, in particolare è stata rilevata l'importanza delle ceppaie, come habitat idoneo per i coleotteri saproxilici; dove sia previsto prelievo di legno morto, questo dovrebbe essere indirizzato verso le tipologie di diametro inferiore a 22 cm.

L'Ente gestore invita inoltre a fare riferimento al "Manuale di gestione naturalistica dei canali irrigui", predisposto dal Parco, nella esecuzione delle opere sul reticolo idraulico;

RITENUTO di condividere in linea di massima le considerazioni espresse dallo Studio di Incidenza nonché le indicazioni fornite dal parere espresso dal Parco del Ticino, ente gestore dei Siti IT2080002 Basso corso e sponde del Ticino e IT2080301 Boschi del Ticino e di esprimere pertanto Valutazione di Incidenza positiva, condizionata tuttavia al rispetto di alcune prescrizioni;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Valorizzazione delle aree protette e biodiversità individuate dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 e dal decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;



Regione Lombardia

RICHIAMATO il termine di sessanta giorni dal ricevimento dello studio di incidenza stabilito dal D.P.R. 357/97 e s.m.i., per l'espressione della valutazione di incidenza, che risulta superato a causa della necessità di un approfondimento istruttorio;

VISTA la l.r. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della decima legislatura;

DECRETA

- a) Di esprimere, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, valutazione di incidenza positiva, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa, sull'integrità dei Siti Natura 2000 nel rispetto degli obiettivi di conservazione della Rete Natura 2000 e sull'integrità della Rete Ecologica Regionale, del Piano di Assestamento Forestale dell'azienda agricola Gaezia, ferme restando le seguenti prescrizioni:
1. la necessità di impiegare mezzi cingolati dovrà essere comunicata all'Ente gestore, il quale dovrà autorizzarne l'uso;
 2. gli interventi inerenti il reticolo idrografico dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza; la progettazione dei singoli interventi dovrà fare riferimento, ove possibile, al "Manuale di gestione naturalistica dei canali irrigui" predisposto dal Parco lombardo della Valle del Ticino;
 3. gli interventi sulla viabilità agro-silvo-pastorale, diversi dalla manutenzione del fondo e dallo sfollo della vegetazione invadente, dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza;
 4. è fatto divieto di abbattere piante che presentino cavità, anche se di modesta entità, fori di nidificazione di Picidi o che rechino evidenti segni di nidificazione di specie ornamentali. Nel caso essi costituiscano un reale pericolo per l'incolumità pubblica, potranno essere tagliati, ovvero, posti in sicurezza eliminando la chioma o troncando il fusto ad una altezza tale da non rappresentare pericolo, mantenendo però la loro potenzialità verso l'ornitofauna nidificante;
 5. gli alberi da rilasciare dovranno essere scelti in base alla presenza di cavità realizzate dai picchi per la nidificazione e di fessure profonde causate da agenti atmosferici o altri eventi traumatici, lembi di corteccia sollevata, fori di uscita di grossi insetti xilofagi o cavità di altra origine che abbiano dimensione inferiore pari ad almeno 15 mm;



Regione Lombardia

6. è fatto obbligo di lasciare almeno 32,04 mc/ha di legno morto o marcescente, fatti salvi gli interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti e quelli di lotta fitosanitaria obbligatoria, da eseguirsi previo parere dell'Ente Gestore; qualora possibile tale valore soglia dovrà attestarsi su 64,09 mc/ha; sarà inoltre opportuno verificare che in bosco rimangano disponibili diverse tipologie di legno morto; ove sia previsto prelievo di legno morto, questo dovrà essere indirizzato verso le tipologie di diametro inferiore a 22 cm;
 7. le prescrizioni sopracitate dovranno essere recepite dal Piano di Assestamento Forestale.
- b) Di provvedere alla trasmissione del presente decreto all'Azienda Agricola Gaezia s.a.s. di Giuseppe Balbo & C., al Parco lombardo della Valle del Ticino ed alla Direzione Generale Agricoltura.

Il Dirigente della Struttura
Arch Luisa Pedrazzini



**PARCO LOMBARDO
DELLA VALLE DEL TICINO**



U.O.3 – BOSCHI, FAUNA, AGRICOLTURA
Settore Vegetazione e Boschi

PARCO TICINO

Allegato alla deliberazione
C.d.G. n° 33 del 01/04/15

Sviluppo sostenibile
Tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita

IL PRESIDENTE
(Gian Pietro Beltrami)

SEGRETARIO

E p.c.

Spett.le
Studio Terra Viva
info@pec.studioterraviva.it

Azienda Agricola Gaezia s.a.s.
di Giuseppe Balbo & C.

Pontevecchio di Magenta, 15 ottobre 2014

PEC n 2014/3558

Oggetto: Richieste di integrazione per la Revisione del Piano di Assestamento Forestale Azienda Agricola Gaezia s.a.s. di Giuseppe Balbo & C. .

Con riferimento all'istruttoria del Piano di Assestamento Forestale dell'Azienda Agricola Gaezia s.a.s. di Giuseppe Balbo & C. per l'approvazione ai sensi dell'art. 6 della l.r. 31/2008, richiamate la nota di Regione Lombardia – D.G. Agricoltura di prot. 63775 del 18 agosto 2014 ed il decreto 7838 del 26 agosto 2014 con cui si esprime valutazione di incidenza positiva rispetto al Piano, entrambi allegati alla presente, si formula di massima parere favorevole a condizione che siano apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

1. siano considerate le osservazioni della D.G. Agricoltura di Regione Lombardia e, nel caso in cui si confermi la volontà di mantenere previsioni difformi da quelle del r.r. 5/2007 sia presentata formale richiesta di deroga sia allo scrivente sia a Regione Lombardia, utilizzando gli appositi modelli;
2. siano recepite le prescrizioni contenute nel D.d.s. 7838/2014;
3. sia inserito l'obbligo di compilazione del Libro economico e di accantonamento degli utili secondo i minimi di legge;
4. in tutti i tipi forestali riconducibili al querceto il diradamento sia ricondotto entro il limite del 20%, come previsto per il tipo V1 nel Piano di Settore Boschi del Parco. Sulla base delle rispettive Relazioni di taglio (art. 15 - r.r. 5/2007), potranno essere assentiti superamenti solamente in caso di presenza di diffusi fenomeni di deperimento o di ampie porzioni di ceduo di ontano;
5. il diradamento alto nei tipi forestali riconducibili al querceto dovrà essere limitato a casi di deperimento o presenza di pioppi ibridi aduggianti farnia o altre latifoglie autoctone, o comunque ad altri casi specifici adeguatamente motivati nella Relazione di taglio;
6. il taglio dei saliceti di ripa dovrà rispettare quanto previsto per il tipo V4 del Piano di Settore Boschi del Parco, fatte salve deroghe concesse sulla base di esigenze di carattere idraulico;



**PARCO LOMBARDO
DELLA VALLE DEL TICINO**



**U.O.3 – BOSCHI, FAUNA, AGRICOLTURA
Settore Vegetazione e Boschi**

*Sviluppo sostenibile
Tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità
della vita*

7. nel caso in cui al taglio di utilizzazione dei robinieti siano presenti meno di 100 piante ad ha, individuate tra le riserve di specie autoctone, il numero mancante dovrà essere compensato con sottopiantagione di latifoglie autoctone sciafile o emiscliafile protette con shelter;
8. sia chiarito che i progetti esecutivi degli interventi di miglioria dovranno essere seguiti, quando necessario, dalle autorizzazioni previste dalla normativa.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Il Responsabile
del Settore
Fulvio Saronni

Il Responsabile
dell'U.O.3 Boschi Fauna Agricoltura
Adriano Bellani



**PARCO LOMBARDO
DELLA VALLE DEL TICINO**

**U.O.3 – BOSCHI, FAUNA, AGRICOLTURA
Settore Vegetazione e Boschi**

*Sviluppo sostenibile
Tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita*



PARCO TICINO
Allegato alla deliberazione
C.d.G. n° 33 del 04/04/15

IL PRESIDENTE
(Gian Pietro Beltrami)

IL SEGRETARIO

Oggetto: Relazione di accompagnamento delibera per la Revisione del Piano di Assestamento Forestale Azienda Agricola Gaezia s.a.s. di Giuseppe Balbo & C. in Comune di Vigevano (PV).

Il Piano di Assestamento Forestale dell'Azienda Agricola Gaezia s.a.s. di Giuseppe Balbo & C. in Comune di Vigevano (PV) è stato redatto in forma semplificata ai sensi dell'art. 47 della l.r. 86/83, in quanto riguardante boschi a funzione prevalente non produttiva.

La proposta pervenuta riguarda le seguenti superfici:

Descrizione	Superficie (ha)
Superficie totale oggetto d'indagine	500,3
Superficie mappali aziendali	471,4
Superficie mappali aziendali in assestamento	470,2
Superficie mappali demanial in assestamento	28,9
Superficie totale mappali in assestamento	499,1

Il Piano persegue *in primis* la finalità di migliorare la biodiversità ecosistemica e gestionale. I rilievi sono stati realizzati con aree campione.

Poiché il Piano è stato redatto su iniziativa dei proprietari, ed a loro cura e spese, non è stato redatto e condiviso il verbale delle direttive.

Sulla base di quanto Regione Lombardia ha espresso in sede di Valutazione di incidenza e delle indicazioni derivate dal Piano Territoriale di Coordinamento e dal Piano di Settore Boschi, lo scrivente Settore ha formulato le seguenti richieste di modifica e integrazione:

1. *siano considerate le osservazioni della D.G. Agricoltura di Regione Lombardia e, nel caso in cui si confermi la volontà di mantenere previsioni difformi da quelle del r.r. 5/2007 sia presentata formale richiesta di deroga sia allo scrivente sia a Regione Lombardia, utilizzando gli appositi modelli;*
2. *siano recepite le prescrizioni contenute nel D.d.s. 7838/2014;*
3. *sia inserito l'obbligo di compilazione del Libro economico e di accantonamento degli utili secondo i minimi di legge;*



**PARCO LOMBARDO
DELLA VALLE DEL TICINO**



**U.O.3 – BOSCHI, FAUNA, AGRICOLTURA
Settore Vegetazione e Boschi**

*Sviluppo sostenibile
Tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita*

4. *in tutti i tipi forestali riconducibili al querceto il diradamento sia ricondotto entro il limite del 20%, come previsto per il tipo V1 nel Piano di Settore Boschi del Parco. Sulla base delle rispettive Relazioni di taglio (art. 15 - r.r. 5/2007), potranno essere assentiti superamenti solamente in caso di presenza di diffusi fenomeni di deperimento o di ampie porzioni di ceduo di ontano;*
5. *il diradamento alto nei tipi forestali riconducibili al querceto dovrà essere limitato a casi di deperimento o presenza di pioppi ibridi aduggianti farnia o altre latifoglie autoctone, o comunque ad altri casi specifici adeguatamente motivati nella Relazione di taglio;*
6. *il taglio dei saliceti di ripa dovrà rispettare quanto previsto per il tipo V4 del Piano di Settore Boschi del Parco, fatte salve deroghe concesse sulla base di esigenze di carattere idraulico;*
7. *nel caso in cui al taglio di utilizzazione dei robinieti siano presenti meno di 100 piante ad ha, individuate tra le riserve di specie autoctone, il numero mancante dovrà essere compensato con sottopiantagione di latifoglie autoctone sciafile o emisciafile protette con shelter;*
8. *sia chiarito che i progetti esecutivi degli interventi di miglioria dovranno essere seguiti, quando necessario, dalle autorizzazioni previste dalla normativa.*

Essendo state recepite le suddette integrazioni, il Piano è da ritenersi conforme alle indicazioni di legge ed alle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco e del Piano di Settore Boschi.

Pontevecchio di Magenta, 26 marzo 2015

Il Responsabile del Settore

Fulvio Caronni



PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
Sviluppo sostenibile
Tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita

Proposta Consiglio di Gestione N.38 del 21/01/2015

Deliberazione Consiglio di Gestione N° ____ del ____/____/____

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE 2014-2024
DI AZ. AGR. GAEZIA S.A.S. SITO IN COMUNE DI VIGEVANO
(PV)**

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Visto del responsabile del procedimento _____

Parere	Testo	Esito	Data	Responsabile	Firma
TECNICO	PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	Favorevole	01/04/2015	FULVIO CARONNI	
CONTABILE	PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	Favorevole	01/04/2015	ANGELO PAVANELLO	

Note: _____

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa e che si intende qui integralmente riportato:

1. Di approvare la revisione del Piano di Assestamento Forestale 2014/2024 di Azienda Agricola Gaezia S.A.S. sito nel Comune di Vigevano (PV), con le prescrizioni impartite dall'allegato decreto n. 7838 del 26.08.2014 e dal Settore Vegetazione e Boschi del Parco.
2. Di dare atto che gli elaborati tecnici sono depositati presso il Settore Vegetazione e Boschi.

Il presente verbale di deliberazione viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Gian Pietro Beltrami



IL SEGRETARIO
Claudio Peja

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009.

dal 14 APR 2015 al 29 APR 2015

Magenta, 29 MAG 2015



IL SEGRETARIO
(Giovanni Sagaria)

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Pubblicata all'Albo Pretorio Online dell'Ente il 14 APR 2015 la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge essendo decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Magenta, 29 MAG 2015



IL SEGRETARIO
(Giovanni Sagaria)